

| | | |
|---|---|--|
|  <p>PreviAmbiente</p> <p>FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI</p> <p>Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 88 Istituito in Italia</p> |  | Via Fabio Massimo, 88 00192 Roma |
| |  | +39 0422 1745967 |
| |  | contattapreviambiente@previnet.it fondopreviambiente@pec.it |
| |  | www.previambiente.it |

NOTA INFORMATIVA

(depositata presso la COVIP il 28 Marzo 2024)

Parte I - Le Informazioni chiave per l'aderente

PREVIAMBIENTE è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 28 marzo 2024)

Fonte istitutiva:

PREVIAMBIENTE è istituito sulla base dei CCNL del 2 agosto 1995 e del 31 ottobre 1995, rispettivamente applicati nel settore pubblico e nel settore privato dei servizi di igiene ambientale, nonché dei successivi accordi del 24 luglio 1997 e del 12 gennaio 1998, sottoscritti da FEDERAMBIENTE, FISE (già AUSITRA) e le Organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL (di seguito denominati "fonte istitutiva").

Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l'adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale previste per i dipendenti di imprese private e società esercenti servizi ambientali dall'art. 67 del CCNL e dagli accordi del 6 dicembre 2016 e del 20 giugno 2017 e conseguente al rinnovo del CCNL del 10 luglio 2016 e dell'accordo del 25 luglio 2017 per i dipendenti di imprese pubbliche e società esercenti servizi ambientali

Destinatari:

I lavoratori, esclusi i dirigenti, assunti con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro purché previsto dai rispettivi CCNL applicati dalle imprese del settore privato e del settore pubblico dei servizi di igiene ambientale, dell'edilizia residenziale pubblica, nonché dei servizi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero, farmaceutici, cimiteriali e funerari, di pulizia e servizi integrati/multiservizi, dei consorzi e enti di industrializzazione, delle imprese private operanti nella distribuzione, recapito e servizi postali, delle imprese esercenti servizi postali in appalto e settori affini. Sono altresì destinatari del Fondo i familiari fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti e dei beneficiari.

Possono, inoltre, essere destinatari, attraverso forme di adesione esplicita nonché per via del conferimento esplicito ovvero tacito del TFR, i lavoratori, e conseguentemente le imprese da cui dipendono, i cui rapporti di lavoro siano regolati da CCNL stipulati da almeno una delle Organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori ed almeno una delle Organizzazioni datoriali di cui all'art.1, comma 1, del presente Statuto. La possibilità di adesione dei lavoratori dei predetti settori, convenzionalmente denominati settori affini, è comunque subordinata alla stipula di un accordo o contratto collettivo di lavoro che preveda la costituzione di trattamenti pensionistici complementari attraverso l'adesione al Fondo e che non contenga disposizioni in contrasto con le previsioni del presente Statuto.

Sono altresì destinatari per adesione contrattuale al Fondo tutti i lavoratori ai quali si applichi il CCNL delle imprese del settore privato e del settore pubblico dei servizi di igiene ambientale ai sensi delle disposizioni contrattuali di cui al precedente art.1 comma 2, per effetto del versamento a Previambiente del contributo ivi previsto.

Possono, infine, essere destinatari del Fondo i lavoratori subordinati, esclusi i dirigenti, delle Organizzazioni stipulanti la Fonte Istitutiva ovvero gli accordi o contratti collettivi dei settori affini, nonché i dipendenti ed i dirigenti del Fondo Pensione. In tal caso non opera l'associazione al Fondo delle predette Organizzazioni.

A seguito di trasferimento di azienda operato ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990 ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, i destinatari non perdono i requisiti di partecipazione al Fondo qualora, con apposito accordo collettivo, il datore di lavoro - ancorché non rientrante nel novero delle aziende di riferimento - si impegni a continuare la contribuzione in favore di questi.

Familiari fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti e dei beneficiari.

Contribuzione:

L'obbligo della contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore in presenza dei requisiti di partecipazione a PREVIAMBIENTE decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda da parte dell'aderente. La contribuzione a carico del lavoratore è fissata in misura minima dai singoli CCNL mentre è facoltà dello stesso fissarla in misura maggiore.

I soggetti fiscalmente a carico possono fissare liberamente la misura della contribuzione a proprio carico tenendo conto dell'indicazione relativa al contributo minimo da versare prevista dal Fondo.

Le informazioni contenute nella presente Sezione in ordine alla misura della contribuzione hanno un mero scopo esemplificativo e non impegnano in alcun modo il Fondo. Tali informazioni non sono intese ad interpretare né a sostituire, anche parzialmente, le disposizioni contenute nei contratti e accordi collettivi tempo per tempo in vigore, che rappresentano l'unica base giuridica vincolante.

Per gli aderenti contrattuali la contribuzione al Fondo è attuata tramite il versamento di un contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro indicati nel precedente paragrafo "Fonti Istitutive" prevedono a favore di tutti i lavoratori ai quali si applicano i medesimi contratti (tabella 1).

Tabella 1 Contributo contrattuale

| Settore igiene ambientale | Contributo contrattuale a carico del datore di lavoro | Contributo per garanzie accessorie a carico del datore di lavoro | Decorrenza e periodicità |
|---|---|--|--|
| CCNL UTILITALIA dal 1° ottobre 2016 | € 10 | € 5,00 ¹⁸ | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| CCNL FISE ASSOMBIENTE dal 1° gennaio 2018 | € 10 | € 5,00 ¹⁸ | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita (tabella 2).

Tabella 2 Contribuzione ordinaria

| Settore igiene ambientale | Quota TFR | Contributo ¹ | | Decorrenza e periodicità |
|--|-------------------------|-------------------------|--|--|
| | | Lavoratore ² | Datore di lavoro | |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,30% | 2,033%+€ 22,00 + €5,00 ¹⁸ | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 ³ | 2% ⁴ | 1,30% | 2,033%+€ 22,00 + € 5,00 ¹⁸ | |
| Settore edilizia residenziale pubblica | Quota TFR | Lavoratore ² | Contributo ⁵ Datore di lavoro | Decorrenza e periodicità |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,00% | 1,00% ⁶ | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 ³ | 2% ⁴ | 1,00% | 1,00% ⁶ | |
| Settore servizi pubblici culturali, turistici, sportivi e del tempo libero | Quota TFR | Lavoratore ² | Contributo ⁷ Datore di lavoro | Decorrenza e periodicità |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,00% | 1,00% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 ³ | 2% ⁴ | 1,00% | 1,00% | |
| Settore servizi pubblici farmaceutici | Contributo ⁸ | | | |

| | Quota TFR | Lavoratore ² | Datore di lavoro | Decorrenza e periodicità |
|--|-----------------|---|----------------------------------|---|
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,00% | 1,00% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 ³ | 2% ⁴ | 1,00% | 1,00% | |
| Settore servizi cimiteriali e funerari | Quota TFR | Contributo ¹ | | Decorrenza e periodicità |
| | | Lavoratore ² | Datore di lavoro | |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,30% | 2,033%+€9,00+€5,00 ¹⁸ | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 ³ | 2% ⁴ | 1,30% | 2,033%+€9,00+€5,00 ¹⁸ | |
| Settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi | Quota TFR | Contributo ⁹ | | Decorrenza e periodicità |
| | | Lavoratore ¹² | Datore di lavoro | |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,00% | 1,00% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dalla scadenza a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 ³ | 1% ⁴ | 1,00% | 1,00% | |
| Settore consorzi e enti di industrializzazione | Quota TFR | Contributo ¹⁰ | | Decorrenza e periodicità |
| | | Lavoratore ¹² | Datore di lavoro | |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,00% | 2,00% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 ³ | 2% ⁴ | 1,00% | 2,00% | |
| Settore imprese private operanti nella distribuzione, recapito e servizi postali | Quota TFR | Contributo ¹¹ (con decorrenza 1° giugno 2011) | | Decorrenza e periodicità |
| | | Lavoratore ¹² | Datore di lavoro | |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,00% | 1,00% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 100% | 1,00% | 1,00% | |
| | | Contributo ¹¹ (con decorrenza 1° gennaio 2012) | | Decorrenza e periodicità |
| | | Lavoratore ¹² | Datore di lavoro | |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,1% | 1,1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 100% | 1,1% | 1,1% | |
| Settore imprese private esercenti servizi postali in appalto | Quota TFR | Contributo ¹¹ | | Decorrenza e periodicità |
| | | Lavoratore ¹² | Datore di lavoro | |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,00% | 1,00% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 100% | 1,00% | 1,00% | |
| | | Contributo ¹¹ (con decorrenza 1° dicembre 2013) | | Decorrenza e periodicità |
| | | Lavoratore ¹² | Datore di lavoro | |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,00% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 100% | 1,00% | 1,5% | |

| Familiari fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti ¹³ e dei beneficiari | | Contributo minimo ¹⁴ | | Decorrenza e periodicità |
|--|-----------|---|--|--|
| | | € 100,00 | | La frequenza della contribuzione in favore del familiare fiscalmente a carico è stabilita dal lavoratore iscritto. |
| Dipendenti del Fondo Pensione | Quota TFR | Contributo Lavoratore ¹⁵ Datore di lavoro ¹⁶ | | Decorrenza e periodicità |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,30% | 2,033% + € 22,00 + €5,00 ¹⁸ | |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 100% | 1,30% | 2,033% + € 22,00 + €5,00 ¹⁸ | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |

| Dirigenti del Fondo Pensione | Quota TFR | Contributo | | Decorrenza e periodicità |
|--|-----------|--------------------------|--------------------------------|--|
| | | Lavoratore ¹⁵ | Datore di lavoro ¹⁷ | |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 4% | 4% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 100% | 4% | 4% | |

(1) In percentuale della retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1997, dell'indennità di contingenza e di un aumento periodico di anzianità, per 12 mensilità. A partire dal 1° maggio 2008 per i Quadri del contratto Federambiente la base retributiva convenzionale sulla quale applicare la contribuzione dovuta è pari a € 2.077,84 e per i Quadri del contratto Fise Assoambiente la base retributiva convenzionale sulla quale applicare le misure percentuali è complessivamente pari a € 2.049,09.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore, in questo caso la base di calcolo è quella utile al calcolo del TFR.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare l'intero flusso di tfr maturando.

(4) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(5) In percentuale della retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 2008 e di un aumento periodico di anzianità, per 12 mensilità.

(6) Ove il lavoratore decida liberamente di aumentare il contributo a proprio carico almeno fino 2%, il datore di lavoro è tenuto a aumentare il proprio contributo alla misura dell'2%.

(7) In percentuale della retribuzione individuale, corrispondente ai minimi tabellari, all'eventuale indennità di funzione riconosciuta ai lavoratori quadro, agli elementi aggiuntivi della retribuzione spettanti in base al contratto ai lavoratori non interessati da progressione di carriera, agli altri eventuali assegni alla persona a carattere continuativo, per 12 mensilità.

(8) Contribuzione minima in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

(9) Il contributo del datore di lavoro e del lavoratore sono calcolati sul minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001.

(10) Il contributo del datore di lavoro e del lavoratore sono calcolati in percentuale per 12 mensilità sulla retribuzione individuale fissa e continuativa di ciascun lavoratore in vigore dal 1° gennaio 2007 riferita a ciascun livello di inquadramento.

(11) Il contributo del datore di lavoro e del lavoratore sono calcolati in percentuale per quattordici mensilità sulla retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla data del 31/12/2006, con riferimento al rispettivo livello in cui il lavoratore è inquadrato.

(12) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(13) Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni.

(14) L'importo minimo di contribuzione per ogni versamento è di euro 100,00 ma si può versare liberamente una misura maggiore. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Fondo Pensione Previambiente indicato nel **Regolamento recante la disciplina dell'adesione e della contribuzione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico** reperibile presso il sito web del Fondo.

(15) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(16) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(17) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, fino a € 150.000,00 annui.

(18) A partire dal 01 gennaio 2023 contributo in cifra fissa per prestazioni accessorie a carico del datore di lavoro per i soli aderenti al ccnl di settore. Solo per il settore servizi cimiteriali e funerari a partire dal 01 gennaio 2024 contributo in cifra fissa per prestazioni accessorie a carico del datore di lavoro e ulteriore contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro in cifra fissa pari ad € 9.00.

ATTENZIONE: per avere certezza della misura delle contribuzioni tempo per tempo in vigore si ricorda di controllare sempre la fonte istitutiva: il contratto collettivo nazionale di lavoro, gli eventuali accordi collettivi integrativi o il regolamento applicato.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PREVIAMBIENTE nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'** (Parte II **'Le informazioni integrative'**).

PAGINA BIANCA